



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 13 marzo 2013, n. 92.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO l'articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato per l'anno 2013 la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 92, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono ripartite le risorse pari a 400 milioni di euro tra le diverse misure per le esigenze del settore;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, lett. e), prevede l'utilizzo di risorse, complessivamente pari a 24 milioni di euro, per investimenti finalizzati all'obiettivo di proseguire con il processo di razionalizzazione e strutturazione delle imprese di autotrasporto favorendo, inoltre, gli investimenti volti all'acquisizione di veicoli innovativi, dotati di tecnologia anti inquinamento euro VI, a realizzare l'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica, demandandone la disciplina ad un decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da erogarsi nel quadro del Regolamento (CE) n. 800/2008;

CONSIDERATO che lo stesso articolo 1, comma 1, lettera e), rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione delle aree d'intervento e la ripartizione delle risorse fra di esse;

VISTO il Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, pubblicato nella G.U.C.E. L 188/1 del 18 luglio 2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli incentivi finanziari di cui al punto precedente non devono superare il costo supplementare ("sovra costo") dei dispositivi tecnici utilizzati per soddisfare i limiti delle emissioni di cui all'allegato I del Regolamento 595/2009, compresi i costi d'installazione sul veicolo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287, dell'11 dicembre 2007, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, ed in particolare l'art. 2, comma 2, lettere c), d), f);

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, ed in particolare gli articoli da 3 a 9, la sezione 4 (Aiuti per la tutela ambientale), nonché l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

RITENUTO, ai fini della individuazione dei costi ammissibili, di fare riferimento in via generale al "sovra costo" necessario per acquisire beni capitali più evoluti da un punto di vista tecnologico ed ambientali, e in mancanza di normativa comunitaria di riferimento, allo scenario "controfattuale" nel significato attribuito dal Regolamento (CE) n. 800/2008;

VISTO l'articolo 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

RITENUTO, di dover prevedere, in un unico contesto, la concreta destinazione e le modalità di erogazione della somma complessiva di 24 milioni di euro, a valere sul capitolo 7420 del bilancio di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da destinarsi ad incentivi per spese in conto capitale da parte delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28.12.2011, a norma del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la ripartizione, nonché le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite di spesa pari a 24 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto interministeriale 13 marzo 2013, n. 92, destinate agli investimenti ed alle iniziative imprenditoriali come di seguito specificati.

- a) Acquisizione anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, che siano conformi alla norma anti inquinamento euro VI, da erogare a favore delle imprese di autotrasporto mediante contributo diretto;
- b) Acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O₄ di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata "EBS";
- c) Acquisizione, anche mediante locazione finanziaria di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali *containers* e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore),

dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché di nuovi semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5;

- d) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo;
- e) Investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore del trasporto e della logistica delle merci, nei limiti delle spese amministrative e notarili, di realizzazione dell'aggregazione;

2. La misura d'incentivazione di cui al presente decreto rispetta le condizioni previste in via generale dagli articoli da 3 a 9 del Regolamento (CE) n. 800/2008, della Commissione del 6 agosto 2008.

3. I contributi sono erogabili fino ad esaurimento delle risorse disponibili. A tal fine le istanze saranno esaminate solo nel caso di accertata disponibilità di risorse utilizzabili. Il raggiungimento di detto limite sarà verificato con aggiornamenti periodici sulle disponibilità residue, avuto riguardo ~~alla somma degli importi richiesti nelle domande pervenute, e comunicato con avviso da pubblicarsi nel sito internet del Ministero. Non saranno comunque prese in considerazione le istanze trasmesse oltre quella data o comunque a risorse esaurite, né sarà dovuta alcuna comunicazione individuale a tale riguardo.~~

Articolo 2

(Beneficiari, costi ammissibili e intensità d'aiuto)

1 Beneficiari della presente misura d'incentivazione sono le imprese di autotrasporto di merci, di qualsiasi dimensione, attive sul territorio italiano, in regola con i requisiti di iscrizione al Registro elettronico nazionale e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

2. Relativamente agli investimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente decreto, sono finanziabili esclusivamente le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi industriali pesanti, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 11,5 tonnellate, ad emissioni particolarmente basse, effettuati a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, fino al 31.12.2013, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009. La concessione del contributo è subordinata alla dimostrazione che la data di prima immatricolazione sia avvenuta in Italia fra la data di pubblicazione del presente decreto ed il 31 dicembre 2013. In nessun caso saranno prese in considerazione le acquisizioni di veicoli effettuate all'estero ed ivi immatricolati, anche se successivamente reimmatricolati in Italia a chilometri zero.

Salvo quanto previsto al comma 5, l'importo del contributo è pari ad € 7.000, calcolato nella misura di circa il 60% del valore del sovra-costi rispetto alla produzione di veicoli euro 5.

3. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d), del presente decreto, sono finanziabili gli investimenti sostenuti soltanto nella misura in cui consentono di innalzare il livello di tutela ambientale. Ai fini della definizione dei costi ammissibili si tiene conto che in uno scenario caratterizzato dall'assenza di incentivi e di norme comunitarie che fissano soglie anti-inquinamento, le imprese non si sarebbero determinate a sostenere tali costi. L'intensità d'aiuto è determinata al 20% dell'intero costo di acquisizione, salvo quanto previsto al comma 6.

Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) il contributo è aumentato al 25% del costo se il nuovo mezzo è dotato, in aggiunta al dispositivo di frenata "EBS", di sistemi di controllo elettronico della stabilità. Gli investimenti sono finanziabili purché conclusi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto e comunque entro il 31 dicembre 2013.

5. Relativamente agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), l'intensità d'aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili, costituiti dai servizi di consulenza esterna connessi con il progetto di aggregazione e con la realizzazione delle nuove strutture societarie, ivi compresa l'assistenza legale e notarile, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale, giusta quanto previsto dall'articolo 26 del regolamento (CE) n. 800/2008. Gli investimenti di cui al presente comma sono finanziabili purché conclusi fra la data di pubblicazione del presente decreto e il 31 dicembre 2013.

6. Le intensità d'aiuto di cui ai commi precedenti sono maggiorate, ove gli interessati ne facciano espressa richiesta nella domanda, del 10% in caso di piccole e medie imprese, per la cui definizione si richiama l'allegato I del regolamento (CE) 800/2008, intitolato "definizione di PMI".

7. Al fine di garantire che la platea dei beneficiari presenti sufficienti margini di rappresentatività del settore, l'importo massimo ammissibile per singola impresa non può superare il 1,5% del contributo totale stanziato per quanto riguarda gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché il 2,5% per tutti gli altri interventi. Nel caso di utilizzo di tutti i fondi disponibili, qualora ~~l'importo superi tale limite viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa.~~ Tali soglie sono derogabili solo in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie alla data del 31 dicembre 2013 rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.

Articolo 3

(termini di proposizione delle domande e requisiti)

1. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonché le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile, ed iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi. Le domande devono comunque contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi:

- a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese
- c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- d) codice fiscale
- e) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
- g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi, per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate;
- h) numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 tonnellate;
- i) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.

2. Le domande per accedere ai contributi devono essere redatte utilizzando esclusivamente il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 1), riempiendo, a pena di

nullità, tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, ovvero compilando il modello di domanda pubblicato in formato WORD sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella sezione “autotrasporto” – “contributi ed incentivi”, e devono essere presentate, esclusivamente ad avvenuta realizzazione dell’investimento, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entro il termine perentorio del 31 gennaio 2014, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti terrestri– Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la stessa Direzione generale. In tale ultima ipotesi, l’ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l’avvenuta consegna. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 verranno prese in considerazione la data di spedizione della raccomandata e la data di consegna a mano.

3. Gli aspiranti beneficiari, inoltre, nei casi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c), e d), dovranno allegare alla domanda, unitamente alle fatture comprovanti l’importo complessivo della spesa sostenuta, copia del contratto di acquisto, ovvero di locazione, e di ogni altro documento che attesti le caratteristiche tecniche degli strumenti acquisiti; nel caso di cui alla lettera e), copia dell’atto di aggregazione da cui risulti la finalità perseguita ed i costi di costituzione sostenuti. Nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera a) e b), inoltre è sufficiente indicare il numero di targa del veicolo, rilasciata dall’UMC competente, ovvero, in via provvisoria, indicare il numero di protocollo ~~apposto dall’Ufficio motorizzazione civile sulla domanda di immatricolazione presentata~~, ferma rimanendo la successiva comunicazione del rilascio della carta di circolazione con indicazione del numero di targa.

4. Nel caso che una singola impresa effettui acquisti dilazionati nel tempo, è ammessa la presentazione di più domande una volta concretizzatisi l’acquisto. In tal caso l’impresa potrà presentare, successivamente alla prima domanda (allegato 1), anche una o più domande in modalità semplificata compilando il modello di domanda semplificata (allegato 2). A tal fine l’impresa dovrà dichiarare di volersi avvalere di tale facoltà già all’atto di compilazione della domanda iniziale. In mancanza non saranno prese in considerazione domande semplificate successive alla prima.

Articolo 4 (Attività istruttoria)

1. L’Amministrazione, avvalendosi della Commissione di cui al successivo comma 6, provvede all’istruttoria delle domande presentate nei termini, e, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, le inserisce in apposita graduatoria, secondo l’ordine di spedizione della domanda, ovvero di presentazione della domanda in caso di consegna a mano, giusta quanto previsto dall’art. 3, comma 3, dandone comunicazione all’impresa.

2. Nel caso l’attività istruttoria riveli la mancanza dei requisiti, l’Amministrazione esclude l’impresa dal beneficio con provvedimento motivato trasmesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di accertato esaurimento dei fondi disponibili, la domanda non viene esaminata.

3. L’Amministrazione, qualora in esito ad una prima fase istruttoria, ravvisi incompletezza della documentazione allegata all’istanza, ovvero lacune comunque sanabili, può richiedere le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni. Qualora

entro detto termine l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, viene esclusa dal beneficio con provvedimento motivato.

4. Le imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al precedente comma 1, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovrà essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (allegato 3).

5. L'erogazione dei contributi avviene unicamente mediante contributo diretto, ed in ogni caso, fino a concorrenza di 24 milioni di euro.

6. Con decreto dirigenziale é nominata la Commissione per l'istruttoria delle domande presentate, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonché da un funzionario con le funzioni di segretario.

~~7. La Commissione procede a valutare le istanze presentate in ragione della corrispondenza dei progetti e delle realizzazioni con i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, e redige la graduatoria in funzione della data di trasmissione delle domande come definita all'articolo 1, comma 3 ed all'articolo 3, comma 2.~~

8. Nel caso in cui, nell'ultimo posto utile della graduatoria risultino presenti due o più imprese, il contributo viene ridotto proporzionalmente fra queste stesse imprese.

Articolo 5 (Verifiche e controlli)

1. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con ulteriori accertamenti in data successiva all'erogazione del contributo, e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione del contributo, ove in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'acquirente, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge penale.

Il presente decreto é pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

Roma, li

IL VICE MINISTRO



Sezione 1/b DOMANDA in forma semplificata ex art. 3, comma 4 del D.M.

Il sottoscritto, avendo posto investimenti parziali intende avvalersi della facoltà di presentare successive domande in forma semplificata ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DM.

A tal fine dichiara chiede di poter presentare ulteriori istanze in modalità semplificata entro il termine del 31 gennaio 2014, compilando lo schema di domanda allegato 2.

Sezione 2**CHIEDE**

Che l'impresa di cui sopra, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui al D.M., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

DICHIARA

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle conseguenze che la legge prevede nel caso in cui siano rese dichiarazioni false e/o mendaci, conformemente a quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- Che giusta quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere successivamente alla data di pubblicazione del D.M., anche se avviati in data anteriore;
- di essere a conoscenza che, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi;
- **di avere realizzato le iniziative, e gli investimenti di seguito specificati con i relativi costi (barrare la casella che interessa):**

- a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di mezzi pesanti di ultima generazione, conformi alla soglia anti-inquinamento euro VI, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate, da erogare a favore delle imprese di autotrasporto

costo

sostenuto _____

- b) acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età, a condizione che il nuovo mezzo sia dotato di dispositivo di frenata "EBS"

costo

sostenuto _____

- c) Acquisizione di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario;

d)

costo
sostenuto _____

- e) Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali, fra i quali meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo.

costo
sostenuto _____

- e) investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore della logistica delle merci

costo
sostenuto _____

Che intende avvalersi delle maggiorazioni a favore delle PMI

A tal fine allega una dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e volume del fatturato.

Valore del contributo richiesto (da calcolarsi in base ai criteri di cui all'art. 2, commi 3, 4, 5).

A tal fine, allega:

- copia del/dei contratti
- Nel caso delle acquisizioni di cui alla lettera a), la carta di circolazione rilasciata dall'UMC competente, ovvero, in via provvisoria, copia della domanda di immatricolazione presentata (ovvero comunicando il numero di protocollo apposto dall'UMC sulla richiesta di immatricolazione).
- nel caso si chiedi la maggiorazione per le PMI dichiarazione sostitutiva concernente il numero dei dipendenti occupati nell'impresa e volume del fatturato;
- Fattura recante l'indicazione dei costi;

- Ogni ulteriore documento recante l'indicazione delle caratteristiche tecniche del bene acquistato

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (si avverte che le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento non potranno imputarsi all'Amministrazione) .

firma del legale rappresentante
dell'impresa di autotrasporto

_Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di mezzi pesanti di ultima generazione, conformi alla soglia anti-inquinamento euro VI, di massa complessiva pari o superiore a 11,5 tonnellate – costo sostenuto

€

acquisizione, anche tramite locazione finanziaria, di un nuovo rimorchio o semirimorchio con telaio attrezzato per trasporto container o casse mobili, di categoria O4 di cui all'allegato II della direttiva quadro 2007/46/CE, con contestuale radiazione di un rimorchio o semirimorchio con più di 10 anni di età – costo sostenuto

€

Acquisizione di beni capitali destinati al trasporto intermodale (combinato strada-mare e strada-ferrovia), fra i quali containers e casse mobili (intese quali Unità di carico intermodale standardizzate in modo da assicurarne la compatibilità con tutte le tipologie di mezzi di trasporto così da facilitare l'utilizzazione di differenti modalità di trasporto in combinazione fra loro, senza alcuna rottura di carico, ovvero senza che la merce venga trasbordata o manipolata dal vettore, o dal caricatore), dispositivi di movimentazione e sollevamento delle merci (da intendersi quali dispositivi di sollevamento e trasferimento delle U.T.I. nei terminal intermodali, su autocarri, su vagoni ferroviari o su nave), nonché semirimorchi per il trasporto combinato ferroviario; – costo sostenuto

€

Realizzazione, anche in forma aggregata, di progetti di investimento per l'ammodernamento tecnologico delle dotazioni capitali delle imprese di autotrasporto, finalizzati al raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza e a migliori standard ambientali – costo sostenuto

€

investimenti finalizzati all'elaborazione ed attuazione, in forma aggregata, di progetti finalizzati allo sviluppo e all'incremento della competitività delle imprese attive nel settore della logistica – costo sostenuto

€

A tal fine allega idonea documentazione (fatture, contratti, ecc.)

CHIEDE

L'ammissione al contributo con riferimento alla/alle acquisizioni parziali sopra riportate che devono intendersi come fasi successive dell'investimento dichiarato nella domanda iniziale.

S'IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (si avverte che le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento non potranno imputarsi all'Amministrazione).

firma del legale rappresentante
dell'impresa di autotrasporto¹

¹ Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445

Dati del richiedente

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____ (prov. _____)
via _____ n. _____
c.a.p. _____ Codice fiscale _____
Partita IVA _____
Nella qualità di legale rappresentante di dell'impresa _____
con sede in _____ via _____
n. _____ c.a.p. _____ recapito telefonico _____ e-mail _____

- al fine di usufruire degli incentivi dichiarati ammissibili nel corso dell'esercizio finanziario 2013;
- consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

DICHIARA

[ai sensi dell'articolo dell'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), che ha modificato l'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e conformemente al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, con cui è stata emanata la "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea"]

di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

firma del legale rappresentante ¹

¹ Allegare copia di un documento d'identità in corso di validità



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalità di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83 bis, comma 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009;

VISTO in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalità per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonché i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere;

VISTO il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa;

VISTO il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione e l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purché non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalità operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato, per l'anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di merci;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13 marzo 2013, n. 92, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, che assegna l'importo di euro 16 milioni sul fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, in materia di sicurezza della circolazione e di accesso alla professione di autotrasportatore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 2007, n. 287, recante le modalità di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera f);

VISTO l'art. 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

VISTO l'art. 28, comma 1 ter, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, così come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stata prorogata l'attività della Società Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Società stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTE le Convenzioni stipulate con la Società RAM S.p.A., con le quali sé stata affidata alla stessa RAM la gestione operativa dell'attività istruttoria relativa alle domande presentate ai sensi dei decreti attuativi del citato regolamento n. 83/2009;

VISTA in particolare l'ultima Convenzione prot. n. 16997, stipulata in data 19 luglio 2012;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28.12.2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

SENTITE le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno evidenziato l'opportunità di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno;

RITENUTO definire le modalità operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto.

Decreta:

Art. 1

Finalità, beneficiari e intensità del contributo

1. Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell'autotrasporto di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 16 milioni, per effetto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13 marzo 2013, n. 92.
2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti purché inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitività, l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di

autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'articolo 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, potranno essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attività di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2.
4. Ai fini del finanziamento, l'attività formativa potrà essere avviata soltanto a partire dal 15 ottobre 2013 e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo articolo 3, comma 3. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente Decreto. Per la data di invio farà fede il timbro postale o la ricevuta del Ministero qualora la consegna avvenga a mano.
5. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente decreto, l'intensità massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.

Art. 2

Termine di proposizione delle domande e requisiti

1. Possono proporre domanda di accesso ai contributi:
 - a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
 - b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell'art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall'aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell'Albo.
2. Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, deve rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 2 e dal comma 1 del presente articolo, può presentare una sola domanda di contributo e, a tal fine, può conferire delega alla presentazione della domanda di ammissione al contributo al soggetto prescelto come attuatore dell'azione formativa, fermo restando che l'erogazione del contributo avverrà esclusivamente a favore dell'impresa medesima.
3. Le domande, redatte utilizzando esclusivamente – a pena di inammissibilità - il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (Allegato 1), riempiendo tutti i campi di interesse e corredandole di tutta la documentazione ivi prevista, devono essere presentate successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ed entro il termine perentorio del 15 luglio 2013 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 -

00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale medesima. In tale ultima ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascerà ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.

4. Nella domanda devono essere obbligatoriamente indicati – a pena di inammissibilità - gli elementi previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, nonché il soggetto attuatore delle azioni formative, conformemente all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, il quale non potrà in alcun caso essere modificato. Ove la domanda sia proposta dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, dovrà essere allegato obbligatoriamente - a pena di inammissibilità - l'elenco delle imprese partecipanti all'attività formativa, con indicazione del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva conto di terzi fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per.
5. Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa, fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all'interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all'attività formativa, è comunque limitato ai seguenti massimali:
 - Ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante;
 - Compenso dei docenti: centoventi euro/ora;
 - Compenso dei tutor: trenta euro/ora;
 - Servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese inerenti l'attività didattica di cui a: personale docente, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto della formazione, dovranno essere pari o superiori al 40% di tutti i costi ammissibili, mentre relativamente ad ogni progetto formativo la formazione a distanza non potrà superare il 5% del totale delle ore di formazione.

6. Alla domanda dovranno essere allegati – a pena di inammissibilità - un programma del corso comprendente le materie di insegnamento, la durata dello stesso e il numero complessivo delle ore di insegnamento, il numero dei destinatari dell'iniziativa, il preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi del personale docente, spese di trasferta, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008) e il calendario del corso (giorno, ora e sede ove si svolge il corso medesimo). Qualsiasi modifica di uno o più elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso deve essere comunicata all'indirizzo incentivoformazione@ramspa.it perentoriamente almeno tre giorni prima rispetto alla prima data utile che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.

Art. 3

Attività istruttoria ed erogazione dei contributi

1. Per i profili connessi all'espletamento dell'attività istruttoria finalizzata all'erogazione dei contributi per la formazione professionale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale, mediante apposita convenzione, della Rete Autostrade Mediterranee S.p.A. (RAM).
2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, avvalendosi della Società RAM, procede entro la data del 15 ottobre 2013 alla verifica dei requisiti di ammissibilità e comunica l'eventuale inammissibilità. Sono inammissibili le istanze:
 - a) per le quali la domanda di finanziamento risulti non conforme o carente anche di uno solo dei requisiti previsti ai precedenti articoli;
 - b) per le quali le dichiarazioni autocertificate risultino mancanti o non conformi o carenti anche di uno solo dei requisiti previsti;
 - c) pervenute oltre i termini previsti;
 - d) presentate da imprese, anche se associate ad un consorzio o a una cooperativa, che hanno già inoltrato una istanza;
 - e) nelle quali il preventivo della spesa formulato risulti difforme dai massimali stabiliti all'articolo 2, comma 5;
 - f) nelle quali l'impresa beneficiaria o il soggetto attuatore non risultino conformi a quanto richiesto dall'articolo 2.

Resta fermo che, anche in caso di ammissibilità, non è riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa formulato, che verrà considerato quale massimale, mentre per il riconoscimento del contributo si procederà alla verifica dei costi rendicontati e del mantenimento in capo all'impresa dei requisiti previsti.

3. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverrà al termine della realizzazione del progetto formativo, che dovrà essere completato entro il termine perentorio del 15 aprile 2014. Entro la stessa data del 15 aprile 2014 dovrà essere inviata specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate indicate in apposito elenco, ovvero con fatture pro-forma in originale unitamente ad una garanzia fideiussoria "a prima richiesta", che l'impresa istante stipula a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata.

A tale documentazione dovrà essere allegata una relazione di fine attività sottoscritta dall'impresa o da soggetto munito di espressa delega, dalla quale si evinca la corrispondenza con il piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi della mancata corrispondenza. Dovranno, inoltre, essere allegati i seguenti documenti:

1. Elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti ed addetti, indicazione del Contratto di lavoro applicato. In caso di strutture di cui all'Art. 2 comma 1 lettera b), andrà allegato l'elenco completo delle aziende partecipanti al progetto formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate), e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso di dipendenti ed addetti, il relativo Contratto di lavoro applicato;
2. Dettaglio dei costi per singole voci relativamente alla formazione generale e/o specifica;
3. Documentazione comprovante l'eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;

4. Documentazione comprovante la caratteristica di piccola o media impresa;
5. Calendario definitivo dei corsi svolti;
6. Registri di presenza firmati dai partecipanti e vidimati dall'ente attuatore;
7. Copia dei documenti di identità dei partecipanti;
8. Dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle materie oggetto del corso;
9. Dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'impresa di autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa di autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo.
10. Coordinate bancarie dell'impresa;

Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione, l'importo complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri di cui al comma 6 dell'Art. 2 del presente Decreto venga superato, il piano dei costi verrà d'ufficio riparametrato sulla base dei limiti massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di uno o più documenti giustificativi delle attività o dei costi sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno invitati per una sola volta ad integrare la documentazione entro il termine perentorio di quindici giorni, decorsi infruttuosamente il quale l'istruttoria verrà conclusa sulla base della sola documentazione valida disponibile. In tal caso il termine per il completamento dell'istruttoria previsto dal successivo comma 4 rimane sospeso fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

4. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, valutati gli esiti dell'attività istruttoria sulle rendicontazioni presentate, da completarsi entro sessanta giorni dalla trasmissione delle stesse da parte della Commissione, redige l'elenco delle imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica alla Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, per i conseguenti adempimenti. La Commissione valuta anche l'attività di R.A.M. S.p.A., al fine dell'erogazione di quanto ad essa dovuto ai sensi della Convenzione di cui al comma 1.
5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei contributi per la formazione avverrà, in ogni caso, nei limiti della capienza delle risorse richiamate all'articolo 1, comma 1. Ove al termine delle attività istruttorie, l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di spesa, il contributo da erogarsi sarà proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese richiedenti.

Art. 4

Verifiche, controlli e revoca dai contributi


1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità si riserva la facoltà di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, durante la loro effettuazione o al termine, e di controllare l'esatto adempimento dei costi sostenuti per l'iniziativa.
2. In caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, di mancata effettuazione del corso alla data e nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 2, comma 6, di

una dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero di constatazione di una condotta non partecipativa degli iscritti, la Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, provvederà ad escludere la domanda dell'impresa e, ove il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

3. In caso di presentazione della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 3, comma 3, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Direzione Generale per il trasporto stradale, almeno trenta giorni prima della scadenza della garanzia stessa, le fatture quietanzate corredate di copia del bonifico dei versamenti effettuati a favore dell'ente di formazione. In caso di mancato adempimento, la Direzione Generale per il trasporto stradale procede, senza indugio, con l'escussione della garanzia, fatti salvi i diritti di regresso del fideiussore nei confronti del debitore.

Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL VICE MINISTRO



Modello di domanda da compilare preferibilmente in stampatello, e da recapitare tramite raccomandata A.R., ovvero mediante consegna a mano, entro il 15 luglio 2013

DOMANDA DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI
di cui al D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83
(incentivi a favore della formazione professionale)

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, Via Giuseppe Caraci, 36 – 00157 Roma.

Sezione 1/a . Dati del richiedente

Il sottoscritto _____
nato a _____ (Prov. _____)
in data ____ / ____ / ____ e residente in _____
(Prov. _____) Via _____ n. _____
c.a.p. _____ Cod. Fisc.

1/b Dati dell'Impresa

Il dichiarante, come sopra generalizzato, nella qualità di _____
dell'Impresa di autotrasporto/raggruppamento di imprese _____
con sede in _____ (Prov. _____)
Via _____ n. _____ c.a.p. _____
recapito telefonico _____ / _____ Fax. _____ / _____
e-mail (posta elettronica certificata) _____ iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada (ovvero all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi per le imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate) al num. _____ partita IVA Cod. Fisc. iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ con num. _____ dal ____ / ____ / ____
ovvero:

1/c Dati dell'organismo delegato

il sig. _____, nella qualità di responsabile dell'Ente formativo _____, è autorizzato alla presentazione della domanda di ammissione al contributo, giusta delega allegata al presente modello di domanda.

Sezione 2**CHIEDE**

Che l'impresa come sopra generalizzata, venga ammessa alla concessione dei benefici di cui all'articolo 2, del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 157 del 9 luglio 2009. A tal fine:

DICHIARA

- di essere a conoscenza che sono incentivabili esclusivamente i progetti posti in essere successivamente al 15 ottobre 2013 e che potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purché successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. _____ del _____ ;
- di avere in programma le iniziative, ed i progetti di formazione, specifica o generale, specificati nell'allegato alla presente domanda;
- che il numero delle persone destinatarie dell'iniziativa, le finalità perseguite con il progetto formativo (incluse le materie di insegnamento), che le modalità di svolgimento dei corsi (durata del corso e numero delle ore di insegnamento) nonché il calendario dei corsi stessi (giorno, ora e sede di svolgimento) risultano dalla allegata relazione.
- che il personale dipendente e gli addetti che parteciperanno ai corsi sono inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni;
- che il soggetto attuatore è il seguente ente o istituto specializzato, che risulta avere i requisiti di cui all'art. 3, comma 2, lett. a), o b), del D.P.R. 29 maggio 2009, n. 83.

e che ai sensi del decreto ministeriale n. _____ del _____ non potrà essere successivamente modificato;

- che, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto ministeriale, il soggetto attuatore:

risulta essere diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti in seno al Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, ovvero di loro articolazioni territoriali che, all'atto della presentazione del progetto di formazione, siano in grado di documentare lo svolgimento di attività formativa nel settore dell'autotrasporto, ed abbiano prodotto apposita lettera di accreditamento dell'associazione nazionale cui aderiscono;

costituisce associazione temporanea di imprese o associazione temporanea di scopo comprendente enti o istituti, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto;

In tal caso allegare circostanziato prospetto da cui risultino i soggetti coinvolti, e l'ente di formazione accreditato presso il Comitato centrale dell'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

ALLEGA

1. programma del corso comprendente le materie di insegnamento, durata del corso, numero dei destinatari dell'iniziativa e numero complessivo di ore di insegnamento;
2. preventivo della spesa (suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci: costi del personale docente, spese di trasferta, materiali e forniture con

attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all'iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall'articolo 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008);

3. calendario del corso (luogo, giorno ed ora delle lezioni previste);
4. elenco delle imprese partecipanti all'attività formativa, con indicazione del numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 ovvero, relativamente alle imprese che esercitano esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (*solo per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale*).

SI IMPEGNA

- a comunicare secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto ministeriale ogni modifica di uno o più elementi del calendario del corso;
- a completare il progetto formativo entro e non oltre la data del 15 aprile 2014;
- a produrre, entro il termine perentorio del 15 aprile 2014 tutta la documentazione prevista dall'articolo 3, comma 3, punti da 1 a 10, del decreto ministeriale;
- a produrre, entro il termine perentorio del 15 aprile 2014, idonea documentazione comprovante i costi sostenuti, secondo il preventivo allegato alla domanda, risultanti dalle fatture in originale quietanzate i cui estremi dovranno essere specificati in un apposito elenco, così come previsto dall'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale, la cui omissione comporterà l'impossibilità di erogare il relativo beneficio;
- a stipulare una garanzia fideiussoria "a prima richiesta", a favore dello Stato, per il periodo di un anno, per l'esatto pagamento delle spese preventivate per sostenere l'iniziativa formativa effettuata, nel caso le fatture di cui al punto precedente non siano quietanzate e siano pertanto presentate fatture pro-forma in originale.
- a presentare, entro e non oltre il 15 aprile 2014, opportuna dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con cui si dichiara giusta quanto previsto dall'art. 6 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007), di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, o depositato in un conto bloccato, anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioni ammettano il pagamento in più quote, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale, in caso di accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto, il contributo per la formazione sarà revocato con obbligo di restituzione degli importi erogati e dei relativi interessi;
- a comunicare, tempestivamente, alla Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità, ogni variazione intervenuta nell'indirizzo dell'impresa, al fine di rendere possibile il recapito della corrispondenza concernente il presente regime d'aiuto (le conseguenze connesse all'omissione di tale adempimento graveranno unicamente in capo ai soggetti richiedenti).

firma del legale rappresentante²
dell'impresa di autotrasporto

² Allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 28 dicembre 1998 n. 451, convertito nella legge 26 febbraio 1999, n. 40 che assegna al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori risorse da utilizzare per la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uso delle infrastrutture;

VISTO l'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, a decorrere dall'anno 2000, rende strutturali le misure previste dalle disposizioni normative testè citate, e le successive modifiche ed integrazioni che hanno elevato a £ 150.000.000.000, pari ad € 77.468.535,00 la somma destinata alle finalità della legge 40/1999;

VISTO l'art. 13 comma 1 quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni di legge 24 aprile 2012 n. 44, per effetto del quale è stata disposta una riduzione dello stanziamento dei fondi assegnati al Comitato Centrale sul capitolo 1330 PG 1 di € 709.509,00 per l'anno 2013;

VISTO l'articolo 12, comma 85, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede che lo stanziamento assegnato al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori per le iniziative in materia di sicurezza della circolazione, di controlli sui veicoli pesanti e di protezione ambientale stanziato sul capitolo 1330, piano di gestione 1 del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è ridotto per l'anno 2013 di euro 1, 5 milioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante "bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015", Tab. 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2012 n. 303 – supplemento ordinario n. 214 – recante la "ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare, relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015", che prevede l'iscrizione, per l'anno 2013, di euro 75.259.026,00 sul capitolo 1330 dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 marzo 2013, n. 92, in corso di registrazione, che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135, prevede la ripartizione delle risorse recate dal medesimo articolo e l'utilizzazione di 134 milioni di euro per le misure inerenti la sicurezza della circolazione, di cui all'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, da assegnare al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

RITENUTO opportuno che tali risorse siano destinate con specifico riferimento al completamento della riduzione compensata dei pedaggi autostradali relativamente agli anni 2010 e 2011 e che pertanto, considerati anche i tempi tecnici necessari per acquisire i dati dei passaggi autostradali e provvedere quindi all'impegno ed al pagamento di quanto

dovuto per le riduzioni, si provvederà alla destinazione di fondi per le riduzioni dei pedaggi autostradali relativi all'anno 2012 a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2014;

CONSIDERATA la necessità di definire tempestivamente le modalità di calcolo delle riduzioni dei pedaggi autostradali per il corrente anno 2013 in modo da rendere note in tempo utile tali modalità agli autotrasportatori interessati;

CONSIDERATO che fin dal 2008 era prevista una graduale rimodulazione degli sconti sui pedaggi autostradali volta a favorire l'utilizzo dei veicoli con un minor impatto ambientale, valutando, in particolare, l'esclusione dagli sconti in questione dei veicoli di categoria Euro 2;

VISTA la direttiva ministeriale inerente il 2010, adottata con D.M. 5 ottobre 2010, n. 730, la quale, considerato che l'intervenuta crisi economica globale ha inciso profondamente sui bilanci di gran parte delle imprese di autotrasporto impedendo l'ipotizzata eliminazione degli Euro 2 dal parco veicoli, non modificava per il 2010 i criteri precedentemente fissati per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali con riferimento alla classe ecologica dei veicoli;

VISTA la direttiva ministeriale inerente il 2011, adottata con D.M. 23 maggio 2011, n. 202 la quale, sulla base delle medesime considerazioni circa le conseguenze della crisi economica, non modificava per il 2011 i criteri precedentemente fissati per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

VISTA la direttiva ministeriale inerente il 2012, adottata con D.M. 29 marzo 2012, n. 108, la quale, nonostante i perduranti effetti della crisi economica, definiva per il 2012 parziali modifiche ai criteri precedentemente fissati per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali;

RITENUTO opportuno definire, per il 2013, ulteriori modifiche ai criteri fissati negli esercizi precedenti per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, onde favorire l'utilizzo di veicoli a minor impatto ambientale, in particolare escludendo dagli sconti in questione i veicoli di categoria Euro 2 ed impartendo le conseguenti istruzioni al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

VISTE le delibere assunte dal Comitato Centrale in materia di riduzione compensata dei pedaggi autostradali 2010, in attuazione della citata Direttiva 5 ottobre 2010, n. 730;

VISTA, in particolare, la delibera assunta dal Comitato Centrale n. 10/2011 del 16 giugno 2011 con la quale è stata destinata la somma di euro 54.576.735,84, pari al 90% della somma di euro 60.640.817,57, alla riduzione compensata dei pedaggi pagati nell'anno 2010 ed alle spese di procedura relative, in attuazione dell'art. 4 della citata Direttiva 730/2010;

VISTA la delibera 07/2012 del 26 giugno 2012 con la quale, in considerazione dell'ammontare complessivo delle riduzioni dei pedaggi 2010 ammesse pari ad € 184.382.152,30 si è provveduto a destinare € 98.218.108,20 alle citate riduzioni;

VISTA la delibera 13/2012 del 02 agosto 2012 con la quale si approva la rideterminazione delle riduzioni ammesse per i pedaggi 2010 in complessivi €188.533.285,76;

VISTA, inoltre, la delibera n. 09/2012 del 20 giugno 2012 con la quale è stata destinata la somma di € 54.576.735,81, pari al 90% della somma di euro 60.640.817,57, alla riduzione compensata dei pedaggi pagati nell'anno 2011 ed alle spese di procedura relative, in attuazione dell'art. 4 della citata Direttiva 23 maggio 2011, n. 202;

CONSIDERATO che entro il 31.12.2012 è stato possibile assumere impegni di spesa per la riduzione compensata dei pedaggi 2010 limitati ad euro 98.218.108,20 e che pertanto restano da assumere gli impegni di spesa corrispondenti alle riduzioni compensate dei pedaggi a saldo del 2010 ed a quelle dei pedaggi del 2011;

CONSIDERATO che il Comitato Centrale deve dare attuazione alle citate delibere relative ai pedaggi 2010 e 2011 ed alle spese necessarie per le iniziative e gli interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, ivi incluse quelle previste dal Protocollo di intesa sottoscritto il 27 dicembre 2010 dal Comitato Centrale e dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, e dal successivo Protocollo aggiuntivo sottoscritto il 23 dicembre 2011, come rimodulati a seguito delle riduzioni di spesa previste dall'art. 13, comma 1 quinquies, del citato decreto legge 16/2012 e dall'articolo 12, comma 85, del citato decreto legge 95/2012;

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 2 dell'11 gennaio 2013, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero il 14.2.2013, con il quale il Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici ha attribuito per l'anno 2013 al Presidente del Comitato Centrale per l'Albo degli Autotrasportatori, le risorse finanziarie dei capitoli 1294, 1323 e 1330, iscritte nello Stato di previsione della spesa del Ministero, nonché i maggiori stanziamenti che risultassero assegnati a seguito di provvedimenti amministrativi e/o normativi posti in essere nel corso dell'anno 2013;

CONSIDERATO che, ai fini della sicurezza della circolazione e della protezione ambientale, si rende necessario prevedere iniziative specificatamente destinate all'autotrasporto di merci, anche con riferimento all'attività di controllo della circolazione dei mezzi pesanti da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e delle Forze di Polizia ed alla realizzazione di aree di sosta per veicoli pesanti, impartendo apposite istruzioni al Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

VISTO il Protocollo di Intesa sui controlli in materia di autotrasporto, sottoscritto il 14 luglio 2009 dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, e dal Ministro dell'Interno, che ha l'obiettivo ~~tra l'altro~~ di incrementare le verifiche sulle imprese estere e con il quale sono stati definiti gli obiettivi e gli strumenti per il potenziamento e la specializzazione dei controlli nel settore del trasporto stradale;

VISTO, inoltre, il protocollo d'intesa sottoscritto a Trieste il 29 ottobre 2010, con il quale sono stati assunti specifici impegni per l'incremento quantitativo e qualitativo dei controlli sui mezzi pesanti nella Regione Friuli Venezia Giulia;

VISTA la Direttiva del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici n. 0000473 del 4 marzo 2010, con la quale, in attuazione del predetto protocollo d'intesa, sono stati definiti i criteri organizzativi dell'attività di controllo sull'autotrasporto svolta anche con i Centri Mobili di Revisione;

VISTO il Protocollo di intesa stipulato in data 27 dicembre 2010 tra il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori ed il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed il successivo Atti aggiuntivi stipulati in data 23 dicembre 2011 e 26 luglio 2012, con i quali sono state individuate alcune iniziative da realizzare per la sicurezza stradale;

CONSIDERATO che, in attuazione del citato Protocollo del 27 dicembre 2010 e s.m.i., è stato, tra l'altro, rinnovato, per il quinquennio 2010 - 2014, il contratto di riattamento e manutenzione per i Centri Mobili di Revisione;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, le somme utilizzabili nell'anno 2013 per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto legge 28 dicembre 2008, n. 451, convertito nella Legge 26 febbraio 1999, n. 40, ammontano a complessivi euro 209.259.026,00, ivi inclusi i 134 milioni di euro di cui al citato Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 13 marzo 2013, n. 92;

RITENUTO di destinare agli interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti il 10% della somma corrispondente ai fondi strutturalmente previsti dalla Legge 40/99 e ss.mm.ii., (euro 77.468.535 per 10% pari a euro 7.746.853), tenendo conto dello stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2013 e dal relativo decreto di ripartizione in capitoli e pertanto al netto delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 13, comma 1 quinquies del decreto legge 16/2012 e dell'articolo 12, comma 85 del decreto legge 95/2012 (rispettivamente euro 709.509 e euro 1.500.000), per un importo complessivo pari a euro 5.537.344;

ADOPTA

la seguente direttiva:

1. Il Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori destinerà le risorse disponibili per l'anno 2013 sul capitolo 1330 dello Stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in misura pari al 10% della somma corrispondente ai fondi strutturalmente previsti dalla Legge 40/99 e ss.mm.ii. - al netto delle riduzioni operate in attuazione dell'articolo 13, comma 1 quinquies del decreto legge 16/2012 e dell'articolo 12, comma 85 del decreto legge 95/2012 - per un importo complessivo pari a euro 5.537.344,00 ad iniziative ed interventi in materia di sicurezza della circolazione e di controlli dei mezzi pesanti, ivi incluse quelle previste dal Protocollo di intesa sottoscritto il 27 dicembre 2010 dal Comitato Centrale e dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e successivo Atto aggiuntivo in data 23 dicembre 2011, al fine di rendere strutturale l'attività di controllo svolta sul territorio.

A tali fini il Comitato Centrale:

- sottoscriverà con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici gli atti eventualmente necessari per l'aggiornamento del protocollo d'intesa del 27 dicembre 2010, prevedendo, tra l'altro, di assegnare alle Direzioni Generali Territoriali del Dipartimento le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo dell'attività di controllo dei mezzi pesanti, con particolare riferimento al Nord-Est del Paese interessato da fenomeni di abusivismo posti in essere da vettori stranieri;
- interverrà, a supporto del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi Informativi e statistici e previa intesa con il Dipartimento stesso, nelle fasi di controllo al fine di fornire, nell'ambito delle attività programmate dal Dipartimento e dal Servizio di Polizia Stradale, supporti tecnici per l'ulteriore specializzazione del controllo;
- continuerà - in attuazione al Protocollo d'intesa del 27 dicembre 2010 e s.m.i.- la collaborazione già attivata con il Dipartimento con ulteriori iniziative di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori dello stesso Dipartimento e delle Forze di Polizia, nonché dei formatori, allo scopo di conseguire un'ulteriore intensificazione e specializzazione dei controlli, con particolare riguardo alle verifiche sulle imprese estere;

- provvederà agli oneri derivanti dal contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei Centri Mobili di Revisione e, sulla base degli approfondimenti effettuati in collaborazione con il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, agli oneri inerenti il monitoraggio attraversamento sui valichi alpini delle merci pericolose;
 - proseguirà la contribuzione al finanziamento sia di organismi costituiti in ambito comunitario, aventi l'obiettivo di ottimizzare l'attività di controllo sull'autotrasporto di merci, sia di studi promossi da organismi internazionali cui partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di sicurezza e regolazione del traffico dei mezzi pesanti attraverso i valichi alpini o che comunque interessino le problematiche dell'attraversamento delle Alpi;
 - utilizzerà le rimanenti risorse, previa intesa con il Dipartimento per i Trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, per la promozione di iniziative volte a diffondere i principi della sicurezza, nonché per ulteriori interventi per la sicurezza della circolazione e la protezione ambientale.
2. Il Comitato Centrale utilizzerà le rimanenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per il corrente anno per la residua copertura delle riduzioni dei pedaggi autostradali pagati dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose e del contenzioso pregresso relativi all'anno 2010 - per l'importo di euro 53.721.682,00 – nonché per le riduzioni dei pedaggi pagati nel 2011 dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose, per il contenzioso pregresso e per le spese per la procedura relativa al 2011, per l'importo di 150 milioni di euro. Il Comitato Centrale seguirà a tali fini le modalità ed i criteri di cui alle relative Direttive ministeriali.
3. La riduzione compensata dei pedaggi pagati nell'anno 2013 dalle imprese, con sede nell'Unione Europea, che effettuano autotrasporto di cose sarà provvisoriamente determinata nella misura del 90% dei fondi strutturalmente previsti dalla legge 40/99, così come stanziati ai sensi della legge di bilancio 2013 e del relativo decreto di ripartizione in capitoli (pari ad € 75.259.026,00). Il Comitato Centrale provvederà alla rideterminazione definitiva della riduzione sulla base delle risorse finanziarie che saranno effettivamente disponibili, a tale fine, all'atto dell'assunzione dell'impegno di spesa.
4. La riduzione compensata dei pedaggi 2013 sarà differenziata per classi di veicoli commerciali e per fatturato globale realizzato sulla rete autostradale dalle suddette imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
5. La riduzione compensata di cui sopra si applica ai veicoli Euro 3 e categorie superiori, individuati nelle classi B: 3, 4 e 5, previste nel sistema di classificazione assisagoma applicato per la determinazione dei pedaggi dalle società concessionarie di autostrade, secondo i seguenti criteri:
- a) determinazione del fatturato totale annuo, moltiplicando il fatturato dei pedaggi pagati da un singolo veicolo per i seguenti coefficienti:
 - 1,00 per i veicoli Euro 3;
 - 2,00 per i veicoli Euro 4;
 - 2,50 per i veicoli Euro 5 e superiori;

- b) applicazione ai seguenti scaglioni di fatturato globale annuo delle percentuali di riduzione compensata secondo il seguente prospetto:
- | | |
|----------------------------|--------|
| • da 200.000 a 400.000 | 4,33% |
| • da 400.001 a 1.200.000 | 6,50% |
| • da 1.200.001 a 2.500.000 | 8,67% |
| • da 2.500.001 a 5.000.000 | 10,83% |
| • oltre 5.000.000 | 13% |

Per le imprese che hanno realizzato almeno il 10% del fatturato di pedaggi relativamente a passaggi effettuati nelle ore notturne, con ingresso in autostrada dopo le ore 22 ed entro le ore 02,00 ovvero uscita prima delle ore 06,00 la riduzione compensata è incrementata del 10%, fermo restando il limite percentuale massimo del 13% sopra fissato per fatturati superiori a 5.000.000 di euro.


Tale incremento è applicato allo sconto spettante alla singola impresa, tenuto conto della eventuale appartenenza a forme associative.

6. Il Comitato Centrale, per i fini di cui al precedente comma, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i soggetti titolari di concessioni di tratte autostradali a pedaggio.

Tali convenzioni dovranno prevedere:

- la presentazione delle domande e della relativa documentazione da parte dei soggetti interessati all'ottenimento del rimborso;
 - le modalità di istruttoria delle predette domande;
 - le modalità di erogazione, da parte delle società concessionarie, dei rimborsi ai soggetti aventi diritto;
 - le modalità di erogazione, alle società concessionarie, delle somme a copertura dei minori introiti derivanti dai rimborsi da esse effettuati ai soggetti aventi diritto;
 - le modalità di rendicontazione e di controllo sulle operazioni svolte dalle società concessionarie.
7. Il Comitato Centrale è autorizzato a rivedere le quote percentuali delle riduzioni compensate, al fine di utilizzare integralmente le risorse iscritte sul capitolo 1330, con facoltà di riparametrare le percentuali di sconto nell'ipotesi in cui i fondi disponibili si rivelino insufficienti o in esubero.
8. Il Comitato Centrale è autorizzato ad utilizzare le somme assegnate per la riduzione compensata dei pedaggi autostradali, anche per la definizione di eventuali contenziosi connessi alle procedure di erogazione dei rimborsi.

Sugli adempimenti posti in essere in attuazione degli indirizzi sopra dettati, il Comitato Centrale dovrà riferire, con cadenza semestrale, per il tramite del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, con specifico riferimento alle risorse utilizzate per le diverse linee di attività.


IL MINISTRO